IRIS AperTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**Tra accademia e foro: l’eredità controversa del pittore Giuseppe A. Levis**

**This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available http://hdl.handle.net/2318/1792498 since 2021-09-25T01:44:24Z

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

23 April 2024

RIVISTA di STORIA dell'UNIVERSITÀ di TORINO

**FRANCESCO CAMPOBELLO**

# *Tra accademia e foro: l'eredità controversa del pittore Giuseppe A. Levis*

Rivista di Storia dell'Università di Torino

ISSN 2281-2164 Estratto vol. X.1 2021, 17-31

Università degli Studi di Torino

# *Tra accademia e foro: l'eredità controversa del pittore Giuseppe A. Levis*

FRANCESCO CAMPOBELLO*

*The controversial legacy of the painter Giuseppe A. Levis in front of the academy and the advocacy*

ABSTRACT - The holographic will has often generated judicial issues: from its potential forgery, to its invalidation, from the interpretation of unclear clauses, to the overlapping of other subsequent testamentary dispositions which modify the previous ones. An example is the controversy which arose over the holographic will of a well-known painter, Giuseppe Augusto Levis, belonging to one of the most distinguished Piedmontese families and owner of considerable assets. The lawsuit was filed in 1947 at the Court of Turin; the judge-rapporteur was Alessandro Galante Garrone. Renowned lawyers and a well-known magistrate, later bound to have a crucial role in the academic world as well, found themselves having to face a peculiar issue with complex implications.

KEYWORDS: Holographic Will – Judicial interpretation – Giuseppe Augusto Levis.

## 1. *Premessa*

Il testamento olografo ha spesso dato vita a questioni giudiziarie, che vanno dall'accusa di falso, comportante la nullità di esso, accompagnata dalle sanzioni penali, all'interpretazione di clausole non chiare, alla sovrapposizione di altre disposizioni testamentarie successive, modificatrici delle precedenti. Per lo più le parti attrici e convenute sono persone fisiche, ma si danno anche casi in cui compaiono persone giuridiche. In casi particolari, inoltre, le parti si rivolgono per far valere i loro diritti ad avvocati di grido e pure a docenti universitari. Un esempio può essere riscontrato nella controversia sorta a proposito del testamento olografo di un noto pittore, Giuseppe Augusto Levis, appartenente a una famiglia del "notabilato" piemontese, titolare di un ingente patrimonio. Levis redige due testamenti olografi, entrambi stilati il 13 maggio del 1926, ai quali si sovrappone un testamento pubblico, datato 26 giugno 1926, il giorno della sua morte. In tali date era vigente il codice civile del 1865. Nei testamenti è nominata erede la moglie. Inoltre sono presenti dei legati a favore dei comuni di Racconigi e di Chiomonte e di alcuni nipoti. A sua volta la moglie redige un testamento olografo il 16 febbraio 1946, in cui si rifà alle disposizioni del marito. Anche nella successione della vedova Levis sono presenti i nipoti del pittore Levis. Nasce un'importante causa, in cui sono coinvolti illustri avvocati, alcuni dei quali molto noti quali Felice Negretti, proprio in quegli anni presidente del consiglio dell'ordine di Torino, che assiste Giuseppe Levis[1]; Giuseppe Grosso[2], difensore delle ragioni del comune di Racconigi, di cui è peraltro originario; Dante Livio

* Francesco Campobello, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino, Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino, e-mail: francesco.campobello@unito.it.

Abbreviazioni utilizzate: AGG, CdL = ARCHIVIO GALANTE GARRONE, CARTE DI LAVORO, conservato a Torino presso il Centro studi Piero Gobetti; ASTO, SEZ. RIUN = Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite; DBGI = *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (XII-XX secolo) diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 2013; MBCA = Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

[1] Insieme ad Aldo Bacchi Andreoli, Alessandro Jona e Riccardo Sormano.

[2] Insieme a Giovanni Manara. Cfr. FAUSTO GORIA, *Giuseppe Grosso*, DBGI vol. I, pp. 1075-1077.

Bianco[3] a tutela degli altri eredi Levis; infine Giovanni Brunetti per il comune di Chiomonte. La partecipazione di figure rilevanti del foro piemontese, in tutti i gradi di giudizio del merito, è certamente segno dell'importanza patrimoniale della causa, ma lo è anche della complessità dell'istituto stesso dello strumento del testamento olografo[4], in particolare per quanto riguarda l'indagine della concreta volontà del *de cuius* e della migliore interpretazione delle clausole testamentarie[5].

La causa è intentata nel 1947 presso il Tribunale di Torino e vede come giudice relatore Alessandro Galante Garrone[6], allora celebre magistrato. Galante Garrone lascerà poi la magistratura per l'università, con la cattedra di Storia del Risorgimento nella facoltà di lettere e filosofia dell'università di Torino[7]. Celebri avvocati e un magistrato famoso all'epoca e destinato ad avere in futuro un ruolo importante anche nel mondo universitario, si trovano a dover affrontare un tema dai risvolti complessi. Insieme a loro vi è anche - come anticipato - un professore universitario della facoltà di Giurisprudenza, Giuseppe Grosso. Titolare della cattedra di Diritto romano, egli è un profondo conoscitore della materia successoria[8]. La sua partecipazione alla causa è ancora più significativa in quanto egli si dedica normalmente all'attività accademica, prestando in rari casi il proprio patrocinio in tribunale, quasi sempre a tutela delle pubbliche amministrazioni[9].

A rendere più complicata la controversia può essere anche la circostanza che i testamenti redatti nel 1926 da Levis seguono le regole del codice civile del 1865, mentre quello della moglie osserva la disciplina del codice del 1942[10].

Prima di illustrare le principali questioni giuridiche, è opportuno ricordare che per testamento olografo si intende, secondo la nota definizione di Isidoro di Siviglia, il testamento scritto di suo pugno dal testatore, da lui sottoscritto e pure datato[11]. Le modalità di redazione

[3] Insieme a Efisio Gastaldi. Sul rapporto tra Dante Livio Bianco e l'amico Alessandro Galante Garrone si veda: PAOLO BORGNA, *Un paese migliore: vita di Alessandro Galante Garrone*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 173-175, 189-202.

[4] Sulle vicende storiche del testamento olografo, cfr. CESARE NANI, *Storia del diritto privato italiano*, Torino, Bocca, 1902, pp. 579-586.

[5] Sulla successione cfr. MARIO ALLARA, *La successione familiare suppletiva*, Torino, Giappichelli, 1954, soprattutto pp. 115-120. Si vedano anche LYCIA GARDANI CONTURSI LISI, *Successione legittima*, «Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile», pp. 89-99; EAD., *Successione necessaria*, «Digesto delle Discipline Privatistiche», pp. 99-122, con la bibliografia citata.

[6] Cfr. ALESSANDRO GALANTE GARRONE, *Il mite giacobino*, Roma, Donzelli, 1994; BORGNA, *Un paese migliore* 2006 cit.

[7] Dopo una breve parentesi all'università di Cagliari.

[8] Non a caso una cospicua parte della raccolta dei suoi scritti è dedicata a questo tema, cfr. GIUSEPPE GROSSO, *Scritti storico giuridici*, tomo III, *Diritto privato, persone, obbligazioni, successioni*, Torino, Giappichelli, 2001.

[9] La sua presenza nelle aule di giustizia si farà sempre più sporadica con il trascorrere degli anni, sia perché l'attività politica assorbirà molte delle sue energie extrauniversitarie, sia perché egli eviterà - dati i suoi ruoli pubblici - di patrocinare cause di parte.

[10] Cfr. GIOVANNI CHIODI, *Una riforma originale nel solco della tradizione: il libro delle successioni e il testamento dagli autori ai primi interpreti*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, Atti dei convegni Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 Vicenza, 1° luglio 2016, I Quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, Gruppo24ore, 2016, parte II, *Nolens intestatus decedere. In margine alla «crisi» del testamento*, pp. 177-191.

[11] *Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.M. Lindsay*, I, Oxonii, Typographeo Clarendoniano, 1911, V, 24, 7-8, p. 187. Sul tema di vedano i lavori di Isidoro Soffietti e la bibliografia ivi citata. Più in specifico, ISIDORO SOFFIETTI, *Osservazioni su particolari forme di testamento negli stati sabaudi dal XVI secolo all'Unità*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXVI, 1976, pp. 418-449; ID., *Il testamento olografo, il codice civile albertino e il diritto internazionale. Spunti problematici*, «Rivista di storia del diritto italiano», LXXI, 1998, pp. 139-146.

del testamento olografo sono un tema che ricorre nel corso dei secoli. Vi è infatti un'alternanza tra una piena libertà di espressione della volontà, a volte temperata da qualche necessaria formalità, e una regolamentazione, a volte anche rigorosa, prevista dalle istituzioni statuali. Non si può in questa sede ripercorrere l'evoluzione storica dell'istituto del testamento olografo, che coinvolge l'idea stessa di libertà e di entità statale[12]. Nondimeno, per quel che qui interessa, possiamo accennare alla sua positivizzazione nell'ordinamento unitario italiano. Nel periodo antecedente alla codificazione, la dottrina si era posta il problema circa l'opportunità di ammettere o meno ogni modalità di designazione dei successori, lasciando la massima libertà di espressione ovvero subordinando tali dichiarazioni a formalità rigide.

La situazione conflittuale si protrae, per una buona parte d'Europa, fino all'adozione del *Code Napoléon*, che introduce nell'ordinamento francese il testamento olografo, prevendendo al contempo alcune formalità, legate però soltanto al rafforzamento dell'elemento provante la genuinità del testamento senza entrare nel merito della volontà del testatore[13].

Anche nel codice civile austriaco le formalità richieste sono minime, relative soltanto alla redazione manoscritta e alla sottoscrizione da parte del testatore[14]; mentre il codice civile sardo, al contrario, continua a non riconoscere validità al testamento olografo[15].

Tanto premesso, è ora necessario illustrare sommariamente l'insieme dei problemi emersi al momento di realizzare il progetto dell'unificazione del diritto civile in Italia, con la creazione del codice del 1865[16]. Nel complesso quadro dell'unificazione legislativa, sul tema in esame, si riscontrano posizioni contrastanti e talora contraddittorie anche da parte degli stessi redattori del codice, incerti sulle soluzioni da adottare[17]. Per quanto riguarda il testamento olografo il testo definitivo del codice, frutto del lavoro della commissione Pisanelli, lo riconosce a pieno titolo[18]. L'art. 759 definisce il testamento come un «atto revocabile col quale taluno, secondo

---

[12] Cfr. ISIDORO SOFFIETTI, *1865: il codice civile unitario e il testamento olografo. Un percorso accidentato*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile, I Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, Gruppo24ore, 2016, parte II, pp. 171-176; ID., *Il testamento olografo e il codice unitario*, in S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari (a cura di), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 301-315 e l'importante bibliografia ivi citata. Sul tema sempre utili sono gli studi di EMILIO BUSSI, *Evoluzione storica del testamento come disposizione di volontà*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, Milano, Giuffré, 1939, I, pp. 443-445; GIULIO VISMARA, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Roma, Studium, 1970, pp. 61-98; ID., *La norma e lo spirito nella storia del diritto successorio*, in *Scritti di storia giuridica*, VI, *Le successioni ereditarie*, Milano, Giuffré, 1988, pp. 3-35.

[13] Sull'influenza del codice francese in Italia, e particolarmente in Piemonte, cfr. ISIDORO SOFFIETTI, *La nuova società e il diritto: il caso delle successioni in Piemonte*, in *All'ombra dell'aquila imperiale*, Atti del Convegno (Torino, 15 -18 ottobre 1990), Roma, MBCA, Ufficio centrale per i beni archivistici, I, 1994, pp. 300-312.

[14] Si pensi che non è richiesta neanche l'apposizione della data e l'indicazione della località ove il testamento viene redatto.

[15] Cfr. SOFFIETTI, *Il testamento olografo, il codice civile albertino …*, 1998 cit.

[16] Cfr. ALBERTO AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffré, 1960, in particolare, pp. 6-19. Si veda anche SEBASTIANO GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni parlamentari e dai Verbali della Commissione Coordinatrice, colle riferenze sotto ogni articolo agli altri codici italiani, al francese, alle leggi romane, nonché a tutti i precedenti legislativi, coll'aggiunta delle leggi complementari che si riferiscono al Codice civile*, Torino, Utet, 1887, 6 voll. Cfr. infine, GIUSEPPE BUNIVA, *Delle successioni legittime e testamentarie secondo il Codice civile del Regno d'Italia*, Torino, Utet, 1888.

[17] Cfr. AQUARONE, *L'unificazione legislativa*, 1960 cit., pp. 249-273. La seduta del 12 maggio 1865 della Commissione di coordinamento è cruciale per l'accoglimento del testamento olografo, senza alcuna formalità. Cfr. GIANZANA, *Codice civile …*, 1887 cit., vol. III, verbali della Commissione di coordinamento, 12 maggio 1865, verbale n. 30, p. 254 per la proposta del Precerutti e p. 255 per il mutamento di pensiero di Pisanelli.

[18] Sulla figura del Pisanelli si veda CRISTINA VANO, *Giuseppe Pisanelli*, DBGI, vol. II, pp. 1600-1602 e la bibliografia ivi citata. Per i progetti e le relazioni adottati in occasione dei lavori parlamentari, cfr. GIANZANA,

le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di una parte di esse in favore di una o più persone»[19]. A norma dell'art. 774 si riconoscono due forme ordinarie di testamento: quello olografo e quello notarile. Il successivo art. 775 specifica che il testamento olografo «deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto, di mano del testatore[20]. La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni». Si è in sostanza introdotto l'istituto del testamento olografo, temperato dalle poche formalità innanzi richiamate[21].

Nella nuova codificazione del 1942 la definizione di testamento è sostanzialmente identica: «il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse»[22]. Anche il sistema binario delle forme del testamento è confermato dell'art. 601, a norma del quale «le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio». Il successivo art. 602 conferma le formalità del codice precedente, ossia la necessità dell'integrità, della datazione e della sottoscrizione manoscritta del testatore.

## 2. *Galante Garrone magistrato*

Come anticipato, un interessante caso di studio è rappresentato dalla successione *mortis causa* del pittore Levis, nella quale ha un ruolo centrale Alessandro Galante Garrone[23]. Nel corso della sua vita professionale nell'ambito della giurisdizione, egli ha infatti redatto, il 14 settembre 1949, una sentenza sul tema del testamento olografo. La causa in questione, con numero di ruolo generale 1223, conservata nel suo archivio personale e professionale[24], viene successivamente prodotta dallo stesso magistrato tra quelle utili per la progressione di carriera, indice del fatto che era considerata anche da lui stesso un'espressione positiva del suo operato nella funzione giurisdizionale[25]. Si è anche verificata, per un maggior rigore nell'utilizzo delle

*Codice civile* …, 1887 cit., vol. II, pp. 417-420, discussione alla Camera 1865, 8 febbraio, relatore Pisanelli; vol. I, pp. 70-71, relazione di Pisanelli al Senato 1863, 26 novembre, vol. I, pp. 290-291.

[19] Cfr. CESARE LOSANA, *Le successioni testamentarie secondo il codice civile italiano*, Torino, Bocca, 1884; GIULIO VISMARA, *Storia dei patti successori*, Milano, Giuffré, 1986, in particolare, pp. 1-11. Si veda anche EMILIO BUSSI, *Evoluzione storica del testamento come atto documentale* Milano, Giuffré, 1939, pp. 153-163. Cfr. pure, molto in generale, ma sempre in relazione alla manifestazione della volontà e ai problemi connessi, GIOVANNI CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano, Giuffré, 1997, in particolare le conclusioni, pp. 619-629.

[20] Cfr. BALDASSARE PAOLI, *Nozioni elementari di diritto civile, le successioni testamentarie secondo il codice civile italiano*, Genova, Tip. del R. Istituto sordo-muti, 1875. Più in generale, cfr. ANTONIO CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità*, Milano, Giuffré, 1954; GIOVANNI BONILINI, *Testamento*, «Digesto delle Discipline Privatistiche», XIX, 1999, pp. 338-371, in particolare pp. 364-367.

[21] Per una panoramica più generale della dottrina coeva, cfr. FEDERICO CICCAGLIONE, *Successione (diritto intermedio)*, «Il Digesto Italiano», XXIII, III, 1893-1902, pp. 351-352; CESARE LOSANA, *Successioni testamentarie*, «Il Digesto Italiano», XXIII, IV, 1893-1902, pp. 63-79; PIETRO VACCARI, *Introduzione storica al vigente diritto privato italiano*, Milano, Giuffré, 1949, pp. 102-103; PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Diritti reali e di successione*, Milano, Giuffré, 1960, pp. 242-249; ENRICO BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano, Giuffré, 1961, pp. 203-210.

[22] Cfr. art. 587, codice civile del 1942.

[23] Cfr. ALESSANDRO GALANTE GARRONE, *I diritti degli italiani*, Napoli, Esi, 1968, in particolare pp. 15-77.

[24] Cfr. AGG, CdL. Il fondo archivistico conserva anche varie bozze del testo e la copia manoscritta della sentenza.

[25] Bisogna distinguere le sentenze conservate dal magistrato Galante Garrone in copia conforme ai fini concorsuali per l'avanzamento di carriera e quelle invece conservate nel proprio archivio personale, con appunti ed annotazioni manoscritte, Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1 – E5. Le sentenze sono utilizzate per il passaggio in Corte d'appello nel 1949 e per il passaggio, mai concretizzatosi, in Corte di cassazione. In particolare la sentenza oggetto di questo

fonti, la conformità della documentazione esistente nell'archivio personale del magistrato con quanto conservato presso l'archivio giudiziario[26]. Poiché il fascicolo processuale del tribunale non è più reperibile[27], si è reso necessario ricostruire le posizioni delle parti attrici e convenute attraverso l'analisi del fascicolo conservato nel secondo grado di giudizio, che come di prassi contiene ampi stralci degli atti e dei documenti del processo di primo grado[28]. Il raffronto ha evidenziato la conformità delle serie archivistiche.

### 3.1. *Le premesse della vicenda processuale*

Il 14 giugno 1926, come detto, si spegne a Racconigi Giuseppe Augusto Levis[29] noto pittore, uomo politico[30] e generoso mecenate[31]. Dopo i primi anni di attività artistica autonoma le cui prime tracce risalgono al 1888, si avvicina a Lorenzo Delleani[32], di cui diventa discepolo dal 1901 al 1908, anno della morte del maestro[33]. Nel 1899 viene celebrato il suo matrimonio con Maria Teresa Biancotti, che gli è accanto nelle numerose opere di beneficenza[34].

---

contributo è proposta, tra i lavori a scelta, per il concorso per titoli a 28 posti di magistrato di Corte di cassazione, D.M. 11 gennaio 1958. Si veda anche Cfr. ALESSANDRO GALANTE GARRONE, *Un antifascista magistrato negli anni del Regime: istruttorie e sentenze di Alessandro Galante Garrone*, Torino, Istituto storico della Resistenza in Piemonte, 1989.

[26] Cfr. ASTO, SEZ. RIUN., *Tribunale Torino, sezioni civili, Fascicolo processuale, Levis Giuseppe - Comune di Racconigi - Comune di Chiomonte*, n. 1223/1948 depositata nella cancelleria del Tribunale 1° ottobre 1949.

[27] Nell'archivio giudiziario rimane infatti soltanto la sentenza, cfr. ASTO, SEZ. RIUN., *Tribunale Torino, sezioni civili*, 1949 cit.

[28] Il fascicolo dell'appello infatti conserva: copia della sentenza di primo grado; *La comparsa di costituzione e risposta del Comune di Racconigi* [s.d.], *La comparsa di costituzione e risposta del Comune di Chiomonte* del 6 marzo 1950, *La comparsa conclusionale del Comune di Chiomonte* del 18 settembre 1950; *La comparsa conclusionale del Comune di Racconigi* [s.d.]; *La comparsa di costituzione e risposta di Lorenzo e Federico Levis* del 12 aprile 1950; una *Memoria difensiva di Giuseppe Levis* del 15 maggio 1950; le *Conclusioni di Giuseppe Levis* del 29 maggio 1950; *La comparsa conclusionale di Maria Teresa Angiono in Levis* del 9 ottobre 1950; *La comparsa conclusionale risposta di Lorenzo e Federico Levis* del 10 ottobre 1950; *La comparsa conclusionale di Giuseppe Levis* del 12 ottobre 1950. Cfr. ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino, sezioni civili, Fascicolo processuale, Levis Giuseppe - Comune di Racconigi - Comune di Chiomonte.*

[29] Giuseppe Augusto Levis nasce a Chiomonte il 19 agosto 1873, da famiglia agiata: figlio di Giuseppe, imprenditore edile, e di Eugenie Anfossy. Dopo gli studi superiori frequenta per alcuni anni la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, ma presto incomincia a dedicarsi alla sua passione: la pittura.

[30] Fin da giovane, Levis è attivo in ambito politico e nella pubblica amministrazione: il 25 giugno 1899 viene eletto Consigliere comunale, carica che ricopre ininterrottamente fino al 1920 e, subito dopo, viene nominato Sindaco di Chiomonte. Le successive elezioni del 1904 lo riconfermano primo cittadino, carica da cui dà le dimissioni nel 1906. Nel 1905 diviene Consigliere provinciale per i mandamenti di Susa, Oulx e Cesana e dal 1921 è Deputato provinciale, delegato per Chiomonte. ed acquista alcuni appezzamenti agricoli nei territori circostanti. Qui, a partire dal 1902 e fino all'anno della morte (1926), viene eletto Consigliere comunale ed assessore e ricopre importanti incarichi negli istituti cittadini. In qualità di rappresentante della Provincia, inoltre, ha un ruolo attivo nell'amministrazione della Cassa di Risparmio di Torino, nel Consiglio della Regia Stazione Sperimentale Chimico-Agraria.

[31] Levis è molto legato alla famiglia reale; i suoi rapporti con casa Savoia, improntati sulla stima e l'amicizia reciproca, sono evidenziati dalle frequenti visite del re e dei suoi illustri ospiti a villa Caire per ammirare la produzione artistica del pittore.

[32]Cfr. AGOSTINO MARIO COMANDUCCI, *Dizionario illustrato pittori e incisori italiani moderni*, 1962[3], edizione rifatta e ampliata da Luigi Pelandi - Luigi Servolini, Milano, Patuzzi, 1962; ERALDO BELLINI, *Pittori piemontesi dell'Ottocento e del primo Novecento*, Torino, Libreria piemontese editrice, 1998, pp. 241-42.

[33] Su quest'ultimo si veda ANGELO DRAGONE, *Lorenzo Delleani. La vita, l'opera e il suo tempo*, Biella, Cassa di risparmio, 1974, vol. I p. 673.

[34] I coniugi Levis, infatti, fanno erigere un asilo infantile a Chiomonte; per tale iniziativa ricevono la medaglia d'oro per i Benemeriti della Pubblica Istruzione. L'asilo viene inaugurato il 5 maggio 1918 e dedicato alla memoria del padre del pittore, il geometra Giuseppe Levis. Inoltre i coniugi fondano la locale scuola di "Musica Umberto I", affinché i giovani chiomontini possano accostarsi all'arte musicale.

Levis, spinto da una forte volontà di promozione culturale e sociale, dimostra sempre particolare attenzione alla formazione (professionale e culturale) dei giovani, al sostegno dei più deboli, come bambini ed anziani e alla loro assistenza sanitaria.

Nel 1901 il pittore si trasferisce nella sua dimora di Racconigi, la tenuta Caire, che era stata acquistata dal padre e «ch'egli seppe trasformare in elegante e fantastico cenacolo d'arte e di bellezza, dove esplicò la sua molteplice e meravigliosa attività artistica»[35].

Nel 1915, allo scoppio della I Guerra Mondiale, Levis parte volontario come ufficiale di complemento nel Genio Ferrovieri. Negli anni del dopoguerra si dedica attivamente e generosamente al sostegno dell'Associazione Nazionale Combattenti e di quella delle Madri, Vedove e Parenti dei Caduti; al contempo, prosegue il suo impegno politico e si occupa della gestione e dell'amministrazione delle sue proprietà agricole e manifatturiere, sino al 14 giugno 1926, quando, a soli cinquantadue anni, dopo tre mesi di malattia, muore di polmonite.

Per espressa volontà del defunto, si organizza una camera ardente nel suo studio di pittura e, dopo i solenni funerali organizzati a Racconigi, la salma viene tumulata a Chiomonte, nella tomba di famiglia.

G.A. Levis, non avendo figli, aveva disposto delle sue sostanze con due distinti testamenti olografi, entrambi redatti il 13 maggio 1926: il primo è relativo al patrimonio fondiario e mobiliare, mentre il secondo è dedicato esclusivamente al patrimonio artistico. Ad essi si aggiunge un terzo testamento pubblico del 14 giugno 1926, ossia nel giorno stesso della morte. La presenza di più testamenti riconducibili ad un'unica persona non era una cosa insolita in quanto lo stesso codice unitario, vigente al momento della loro redazione e del decesso del *de cuius*, prevedeva la possibilità che la medesima persona redigesse anche più testamenti, tutti efficaci, purché le disposizioni contenute negli stessi fossero conciliabili tra loro[36].

Nel primo testamento olografo Levis nomina la moglie Maria Teresa Biancotti usufruttuaria di tutte le sue sostanze; inoltre la nomina legataria della «palazzina nuova di Chiomonte»[37]. Dispone anche una serie di legati in favore di altri soggetti, tra cui il comune di Chiomonte, suo luogo di nascita, e il comune di Racconigi, dove si era trasferito dal 1901. Infine prevede vari legati nei confronti dei figli di suo cugino Giuseppe Levis.

In particolare al comune di Chiomonte lega «tutti i terreni e i fabbricati rustici esistenti nel territorio di detto comune ed inoltre la casa antica di Chiomonte (…) con l'obbligo di destinare la casa ad ospedale e ricovero»[38]. Si deve sottolineare come tra le proprietà del *de cuius* in Chiomonte vi sia il «palazzo», nel quale è ancora conservata una parte della produzione pittorica di G.A. Levis[39].

Con riferimento alle sue proprietà nei territori di Racconigi e di Murello dispone che la tenuta Bonavalle sia destinata ad accogliere un padiglione di «tubercolotici» e una scuola di arti e mestieri, assegnandone la proprietà per due terzi al comune di Racconigi e per un terzo al

[35] Cfr. BRUNO GARAVINI, «Corriere di Racconigi e dintorni. Settimanale della voce dell'operaio», 20 giugno 1926.
[36] Cfr. art. 920 C.c. del 1865.
[37] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza del Tribunale Torino, Levis Giuseppe - Comune di Racconigi - Comune di Chiomonte*, n. 1223/1948 del 1° ottobre 1949.
[38] *Ibidem*.
[39] Nel palazzo ha sede la Pinacoteca che conserva un cospicuo gruppo di opere pittoriche, che testimoniano buona parte del percorso dell'artista lungo i primi trent'anni del Novecento (1900 – 1926). Dal 1974 quattro sale dello storico Palazzo di famiglia Levis sono adibite a sede espositiva. Cfr. VALERIO COLETTO, *I Paleologo di Chiomonte e il loro palazzo*, «La Rafanhaudo», 1990, pp. 3-24.

comune di Chiomonte. Quanto alla tenuta di Caire, questa viene attribuita nei terreni e nel rustico al comune di Racconigi, con il divieto di alienazione e l'obbligo di utilizzarne i redditi per la gestione dei letti per i malati, mentre il palazzo e il giardino vengono destinati a Carlo Augusto Levis, secondogenito del cugino Giuseppe. Il fratello maggiore riceve «la palazzina» di Chiomonte, mentre il terzogenito riceve «lo studio di Chiomonte e le camere sottostanti»[40]. Anche a tutti e tre i fratelli viene imposto il divieto di alienazione. A tali disposizioni si aggiungono legati minori a favore dei collaboratori domestici e dei curatori del suo patrimonio artistico. Infine si dispone che le sostanze presenti nella cassetta presso la Banca Commerciale, dopo la scomparsa della moglie che ne mantiene l'usufrutto, siano destinate per la creazione di una casa per i senza tetto a Racconigi. Alla comunità di Racconigi, in via residuale, il testatore attribuisce tutte le «altre sue sostanze» con l'obbligo di costruire case popolari[41].

Quanto al suo patrimonio artistico, G.A. Levis prevede che esso venga diviso equamente «come numero e come valore» tra i comuni di Racconigi e di Chiomonte.

Nel secondo testamento, esclusivamente dedicato al patrimonio artistico, G.A. Levis dispone, con una serie di «minute prescrizioni», come debbano essere conservate le sue opere artistiche «frutto di lunghi anni di lavoro»[42]. In particolare si prevede la costruzione di una galleria d'arte a Chiomonte, che sia in grado di custodire almeno 350 lavori tra «tele e studi»[43], calcolandone il costo nella somma di duecentomila lire. Parallelamente, viene previsto un adattamento della tenuta di Caire in modo tale che possa ospitare un'analoga galleria, di identica capacità, calcolando in questo caso il costo nella somma di centocinquantamila lire. G.A. Levis individua gli «amici pittori» Giacomo Grosso, Vittorio Cavalleri, Giuseppe Bozzalla, Mario Gachet e Matteo Olivero[44] perché provvedano alla «scelta dei 700 migliori dipinti, procedendo alla vendita degli altri, devolvendo gli interessi delle somme ricavate dalla vendita alla manutenzione e alla custodia delle due gallerie». Chiede inoltre loro di distruggere «col fuoco i dipinti riconosciuti dalla commissione non degni di essere conservati e venduti»[45].

Infine si prevede, e questo sarà uno dei principali punti di conflitto tra gli attori in giudizio, che le gallerie «apparterranno rispettivamente ai Comuni di Chiomonte e Racconigi e dovranno essere costruite subito dopo il mio decesso (…) mia moglie avrà il diritto ed il dovere di conservare i miei dipinti (…) restando inteso che finché essa sarà in vita ad essa sola spetterà la custodia delle gallerie»[46].

Il terzo ed ultimo testamento del 14 giugno 1926[47], si aggiunge a quelli innanzi descritti, istituendo un legato in proprietà nei confronti della moglie di duecentodiecimila lire. Poiché il tema non sarà poi oggetto di controversia, questo testamento rimarrà sullo sfondo della disputa[48].

---

[40] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza*,1949 cit.
[41] *Ibidem*.
[42] *Ibidem*.
[43] *Ibidem*.
[44] Per tutti si veda COMANDUCCI, *Dizionario illustrato pittori e incisori italiani*, 1962 cit.
[45] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza*, 1949 cit.
[46] *Ibidem*.
[47] Rogato dal notaio Marchisio a Racconigi.
[48] Il testamento, marginale in questo contesto, non risulta reperibile nonostante l'indagine eseguita presso l'Archivio notarile del distretto di Cuneo, presso l'Archivio di Stato di Cuneo e presso il Registro Generale dei Testamenti.

Dopo la morte di Levis gli esecutori testamentari, fra i quali figurano il generale Perol, l'ingegner Gambetta, l'avvocato Tribaudino e il geometra Fontan, procedono alle operazioni loro attribuite, erogando i legati e provvedendo all'inventario delle opere pittoriche. Dopo vent'anni la vedova, con testamento olografo del 16 febbraio 1946, nomina sua erede universale Maria Teresa Angiono Foglietti, moglie di Giuseppe Levis, cugino del defunto pittore. Al cugino predetto la vedova Levis lega «tutto il complesso di diritti patrimoniali e morali (…) nei confronti dei Comuni di Racconigi e di Chiomonte (…) onde costringere i Comuni eredi alla esecuzione degli obblighi testamentari e delle volontà tutte del mio compianto marito»[49]. Poco più di un anno dopo, il 3 maggio 1947, decede anche la vedova Levis, e immediatamente il cugino Giuseppe Levis solleva riserve e dubbi circa la validità del testamento del pittore Levis in merito alla possibile decadenza dei "Comuni eredi" per la mancata esecuzione delle disposizioni previste dai legati[50].

### 3.2. *Le questioni giuridiche oggetto di causa*

In questo contesto sorge la causa avviata da Giuseppe Levis, il cugino del *de cuius*, nei confronti dei comuni di Chiomonte e di Racconigi, che vede anche l'intervento litisconsortile di Maria Teresa Angiono Foglietti, moglie di Giuseppe Levis, e dei due fratelli del premorto Carlo Augusto Levis[51] (nipote del *de cuius*) in qualità di suoi eredi[52]. La causa è instaurata presso il tribunale di Torino[53], sezione I, in composizione collegiale, e vede la partecipazione del presidente Umberto Gay, del giudice Alberto Pagge e del giudice relatore Alessandro Galante Garrone.

Al termine di una prima fase, piuttosto aggressiva tra le parti, in cui si richiede dai comuni convenuti la prova della legittimazione attiva dell'attore e in cui tutti i coinvolti chiedono il sequestro dei beni, il tribunale ordina il sequestro giudiziale, nominando però come sequestratari gli attuali possessori dei vari cespiti ereditari, e avviando un censimento dei beni mobili in possesso di tutte le parti coinvolte.

I profili giuridici principali affrontati da Alessandro Galante Garrone sono tre, due di diritto sostanziale e uno di diritto processuale. Il primo posto da parte attrice, gli altri sollevati con la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.

Il primo profilo riguarda, nel caso concreto, l'onere della costruzione delle pinacoteche di Chiomonte e Racconigi, che involve, sotto un profilo più astratto, il problema della portata e delle conseguenze degli obblighi di *facere* previsti nelle clausole testamentarie[54]. In particolare il giudice relatore si interroga se, nella volontà del *de cuius*, la disposizione inerente alla

[49] *Ibidem*.
[50] Sui legati a termine nel codice civile del 1865, cfr. DANIELE LISSONI, *Trattato pratico del testamento olografo, notarile pubblico o segreto e speciale*, Milano, Sonzogno, 1866, pp. 152-154.
[51] Dalla lettura della sentenza si ricava la notizia che Carlo Augusto Levis sia morto combattendo nella guerra partigiana. Tale partecipazione potrebbe essere alla base del rapporto tra la famiglia Levis e l'avvocato Dante Livio Bianco noto capo partigiano delle valli cuneesi e comandante di tutte le formazioni di Giustizia e Libertà del Piemonte, oltre che componente del Comitato militare del CLN della Regione.
[52] Intervento litisconsortile ordinato dal giudice istruttore.
[53] Dopo una prima fase innanzi al pretore di Racconigi relativa alla nomina di un notaio per la verifica delle consistenze mobiliari all'interno degli immobili oggetto di contestazione, su istanza comune delle parti il detto Pretore nell'udienza del 30 ottobre 1947 rimette la controversia innanzi al Tribunale di Torino.
[54] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza*, 1949 cit.

costruzione delle due gallerie abbia o meno «portata essenziale» rispetto all'impianto complessivo delle ultime volontà.

È pacifico che le due gallerie, allo stato della causa, non sono state realizzate[55]. La prima necessità è quella di individuare, interpretando la volontà testamentaria così come emergente dal combinato disposto dei tre testamenti, su chi incomba l'onere della costruzione. La seconda esigenza è quella di comprendere se e quali conseguenze questa accertata inosservanza testamentaria abbia determinato, e, in caso affermativo, se si possa giungere a sostenere che la sua inosservanza travolga tutti o in parte i legati connessi.[56]

Giuseppe Levis imputa in capo ai comuni convenuti l'onere della costruzione delle gallerie la cui inadempienza porta alla decadenza da ogni diritto successorio, comprendendo non solo quindi il patrimonio artistico, ma anche l'ingente complesso di beni immobili e mobili donati alle due comunità[57]. L'attore attribuisce ai comuni di essere gli «impresari permanenti»[58] della memoria e della «celebrità *post mortem*» del defunto pittore.

L'analisi di Galante Garrone sulla volontà del *de cuius* rigetta questa ipotesi sotto due distinti aspetti, uno formale ed uno sostanziale.

Sotto il profilo della forma infatti si deve verificare dove e come il *de cuius* esprima le sue volontà circa le due gallerie. Certamente ciò non avviene nel primo testamento olografo, che è dedicato al patrimonio mobiliare ed immobiliare e all'interno del quale «le disposizioni circa il "patrimonio artistico" erano relegate in calce al testamento, dopo la data e la firma del testatore, in una succinta noticina (essa pure datata e firmata) con cui si ordinava soltanto la divisione di questo particolare compendio di quadri, da effettuarsi dopo la morte della moglie»[59]. Nemmeno nel secondo testamento olografo, dedicato esclusivamente ai dipinti, dove pure sono presenti minuziose regole sulle modalità di costruzione delle gallerie, si indica esplicitamente l'*onus costruendi*. Questo secondo testamento appare al tribunale «come qualcosa che sta a sé, distinto nettamente dal complesso delle altre disposizioni, quasi un'appendice, un codicillo al testamento vero e proprio, contenuto nell'altro olografo»[60]. Il ragionamento prosegue sull'interpretazione della volontà, immaginando che «il testatore, nell'atto di dettare le sue ultime volontà avesse voluto scindere, anche materialmente, la figura del ricco proprietario, che dispone del suo patrimonio, dalla figura dell'artista, che provvede alla conservazione e valorizzazione futura della parte migliore della sua opera»[61].

---

[55] I comuni interessati infatti lamentano anche una serie di difficoltà logistiche nell'adempiere alle volontà del pittore Levis: egli infatti si limitava a pregare i proprietari dei terreni e degli orti in cui vorrebbe far erigere le gallerie di vendere tali terreni, ma questi non hanno mai dimostrato alcuna intenzione in tal senso. Cfr. ad esempio *La comparsa di costituzione e risposta* del 6 marzo 1950 e *La comparsa conclusionale* del 18 settembre 1950 del comune di Chiomonte, in ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino*, 1950 cit.

[56] Sui legati con condizione impossibile e sulle conseguenze di nullità parziale del testamento cfr. LISSONI, *Trattato pratico del testamento olografo …*, 1866 cit., pp. 137-147.

[57] Egli infatti specifica che le gallerie «costituivano la manifestazione organica ed unitaria della sua volontà [del defunto pittore] per cui il mancato adempimento di una di esse nel tempo tassativamente prescritto e che costituiva condizione essenziale e motivo determinante delle disposizioni medesime, rendeva caduco tutto il complesso testamentario», cfr. ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino,* 1950 cit., *Atto di citazione di Giuseppe Levis* del 13 gennaio 1950.

[58] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza*, 1949 cit.

[59] *Ibidem*.

[60] *Ibidem*.

[61] *Ibidem*.

Sul piano sostanziale è chiaro che gli scopi dei legati nei confronti dei comuni sono destinati a finalità filantropiche e di assistenza, dalla costruzione di case popolari alla cura dei tubercolotici, per concludere con l'avvio di una scuola di arti e mestieri[62]. Infatti l'unico ed esplicito scopo «della attribuzione di tutti questi beni ai comuni di Racconigi e di Chiomonte consisteva nell'*onus beneficandi* (…) nessun legame di dipendenza anche indiretta è configurabile fra queste disposizioni relativa all'asse ereditario e quelle particolari relative al patrimonio artistico»[63]. Ciò determina che non vi può essere alcuna conseguenza per la mancata costruzione delle gallerie sul patrimonio dedicato alla beneficienza. In quest'ottica, l'eventuale inadempimento dei comuni riguarderebbe comunque solamente la perdita del lascito artistico e non certamente i beni destinati all'assistenza e beneficenza. Infatti l'art. 648 del codice civile[64], allora in vigore da pochi anni, recepisce la dottrina e la giurisprudenza consolidatesi negli anni precedenti in assenza di una esplicita indicazione del codice unitario del 1865[65]. Esso infatti prevede l'inadempimento in due soli casi: qualora vi sia una esplicita risoluzione indicata dal testatore; o nel caso in cui l'adempimento costituisca il solo motivo della disposizione. Esaurita la prima ipotesi con una verifica dell'assenza di una clausola espressa di risoluzione, pacificamente assente nei testamenti, il Tribunale si interroga circa l'effettiva volontà del *de cuius*. Sembra chiaro che il principale scopo di queste disposizioni non sia la costruzione delle pinacoteche quanto l'effettiva conservazione dei dipinti e la loro valorizzazione nei confronti della comunità: infatti «la costruzione delle gallerie era una delle modalità di conservazione dei dipinti e studi non la ragione, e per di più la sola, decisiva ragione della loro attribuzione ai Comuni»[66]. I giudici attribuiscono quindi alla clausola testamentaria un valore più «ottativo» che «imperativo», anche in funzione della collocazione fisica della stessa, non presente nel primo testamento ma solamente nel secondo[67].

Rimane quindi da chiarire a chi il *de cuius* abbia attribuito l'onere della costruzione delle due gallerie. Nulla si prevede nel primo testamento olografo; quanto al secondo si dispone chiaramente che per tale scopo si possa adoperare il denaro conservato nella cassetta presso la Banca Commerciale[68], ipotizzando una spesa di quattrocentomila lire, anche se nel successivo testamento pubblico il *de cuius* destinava alla moglie una somma considerevole, tramite un legato in proprietà, di duecentodiecimila lire[69]. È pacifico infine che alla vedova spetti il diritto-dovere, durante la sua vita, di organizzare le modalità di conservazione dei dipinti e di decidere

[62] Sui legati dimostrativi o determinativi cfr. LISSONI, *Trattato pratico del testamento olografo* …, 1866 cit., pp. 157-162.
[63] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza*, 1949 cit.
[64] Cfr. art. 648, Codice Civile, «Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione».
[65] Cfr. Lib. III, Titolo II, Cap. II, Sez. V, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, in particolare artt. 827-894.
[66] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza*, 1949 cit.
[67] Secondo il Tribunale infatti «tutto questo complesso di norme, quasi un minuzioso regolamento sul modo col quale i suoi dipinti dovevano essere valorizzati, studiati, conservati, esposti al pubblico. Tutti questi suggerimenti, consigli, disposizioni, avevano quindi un valore esplicativo accessorio, esecutivo rispetto alla disposizione di ultima volontà (…) contenuta (…) nel primo testamento».
[68] Sulla cui consistenza di seicentosessantamila lire in titoli di Stato ricaviamo dettagliate informazioni dalla *Comparsa conclusionale di Giuseppe Levis* del 12 ottobre 1950, cfr. ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino*, 1950.
[69] Sull'onere alla vedova di provvedere alla galleria, in conseguenza dell'attribuzione in proprietà di parte dei beni presenti nella cassetta della banca, si veda anche *La comparsa conclusionale del Comune di Racconigi* in ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino*, 1950 cit.

se esporli o meno al pubblico, compreso se e quando avviare la costruzione delle pinacoteche. Per questo motivo con riferimento alle clausole in questione i comuni risultano meri nudi proprietari dei dipinti e delle costruende gallerie, con la conseguenza che non si può certo imputare agli stessi l'onere di costruzione e dunque un qualsiasi tipo di inadempimento per non aver provveduto. Conseguentemente, sono riconosciute come infondate le pretese di Giuseppe Levis e vengono confermati tutti i diritti spettanti alle comunità di Racconigi e Chiomonte, perché questa è in ultima analisi la volontà del testatore. Vengono quindi accolte le tesi degli avvocati dei comuni e del Professore Giuseppe Grosso[70] e rigettate le pretese dei famigliari.

Le ulteriori due questioni giuridiche affrontate sono entrambe sollevate dalla domanda riconvenzionale proposta dal comune di Racconigi, che richiede il mobilio presente nelle case e nei palazzi legati ai parenti del pittore Levis.

Dal punto di vista processuale i parenti Levis eccepiscono in primo luogo la mancata coincidenza tra attore e convenuto della domanda riconvenzionale, in quanto la stessa è rivolta non soltanto nei confronti dell'attore ma anche dei litisconsorti (moglie e figli di quest'ultimo)[71]. Tale eccezione viene rigettata dal Tribunale sulla base del fatto che, se è vero che la disciplina codicistica, sia del 1865 che del 1942[72], prevede che la domanda riconvenzionale debba essere proposta contro lo stesso soggetto processuale, già in causa e titolare dell'azione[73], è parimenti vero che nel caso in esame la domanda è stata proposta anche nei confronti di Giuseppe Levis, che è uno degli eredi del legatario Carlo Augusto. Per tale ragione, la qualità di coerede di Levis padre, e il suo diretto interesse alla risoluzione della titolarità dei mobili oggetto di contestazione, gli conferiscono la veste di diretto convenuto, cosa che determina la legittimità del coinvolgimento degli altri litisconsorti[74].

In secondo luogo si eccepisce l'assenza di dipendenza dal medesimo titolo già dedotto dall'attore Levis, ma anche questa eccezione viene respinta. La giurisprudenza, compiendo un'applicazione estensiva della disciplina codicistica, è infatti consolidata nel ritenere che si possa proporre domanda riconvenzionale anche nei casi di una relazione di dipendenza indiretta o anche occasionale[75]: in quest'ottica si ritiene sufficiente che vi sia una stretta connessione con il titolo dedotto in giudizio[76]. In terzo luogo i parenti Levis eccepiscono la legittimità della chiamata in causa coatta ordinata nei loro confronti. Anche quest'ultima eccezione viene rigettata, in quanto la comunione di causa viene riconosciuta quando «dal fatto che il terzo sia stato anch'egli parte dello stesso rapporto giuridico sostanziale in discussione, derivi la ragione

[70] Per un ulteriore approfondimento della figura del prof. Grosso cfr. FILIPPO GALLO, *Giuseppe Grosso a venticinque anni dalla morte*, in GIUSEPPE GROSSO, *Scritti storico giuridici* 2001 cit., vol. I, pp. XI – LII.

[71] Sul punto si deva anche Cfr. ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino,* cit., *Comparsa di costituzione e risposta dei fratelli Lorenzo e Federico Levis*, del 12 aprile 1950.

[72] Cfr. art. 100 C.p.c. del 1865 e art. 36 C.p.c. del 1942.

[73] Cfr. in questo senso anche Corte di cassazione 19 luglio 1943, *Repertorio Foro Italiano*, 1943-1945, col. 1397, n. 3.

[74] Il Codice infatti ben specifica le differenze tra erede e legatario: «le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità od una quota dei beni del testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario» cfr. art. 760, C.c. del 1865. Si veda anche CESARE LOSANA, *Le successioni testamentarie secondo il codice*, 1884 cit., pp. 7-15.

[75] Cfr. Corte di cassazione 19 maggio 1943, «Repertorio Foro Italiano», 1943-1945, col. 1397, n. 5.

[76] Nel caso concreto è certamente valida la connessione in una controversia sulla validità di una clausola testamentaria fra la domanda di chi contesta un legato e quella riconvenzionale che mira a far valere i suoi diritti di erede. Cfr. Corte di cassazione 5 luglio 1943, «Repertorio Foro», 1943-1945 cit., col. 1397, n. 1-2; e Corte di cassazione 5 luglio 1943, «Repertorio Foro», 1943-1945 cit., col. 1398, n.13.

della sua partecipazione al rapporto processuale, in modo che la sentenza faccia stato nei suoi confronti»[77].

Per quanto riguarda la questione giuridica sostanziale sollevata dalla domanda riconvenzionale del comune di Racconigi si osserva, come anticipato, che essa riguarda il mobilio presente nelle case e nei palazzi legati ai parenti del pittore Levis. La richiesta del comune si fonda su un'interpretazione letterale della clausola testamentaria presente nel primo testamento olografo. A supporto della propria tesi il comune ricorda che l'art. 424 C.c. 1865, col distinguere l'espressione "casa mobiliata" da quella di "casa con tutto ciò che vi si trova" implicitamente dimostra che nel momento in cui il testamento è stato redatto la semplice espressione casa o palazzo escludeva anche la mobilia.

A questo ragionamento l'attore Levis ne oppone uno di segno contrario: «l'interpretazione della disposizione testamentaria è, quanto al metodo, tendenzialmente individuale e psicologica»; per queste ragioni «nell'interpretazione del testamento vi è la "prevalenza" dell'idea sulla formula»[78], ossia della sostanza sulla forma. Parimenti, Dante Livio Bianco, difensore di Maria Teresa Angiono Foglietti, prosegue il ragionamento sottolineando che l'interpretazione testamentaria deve essere condotta attraverso il cosiddetto metodo storico, volto a «ricercare e scoprire quale è stata effettivamente la volontà del testatore, senza alcun riguardo a criteri d'interpretazione c.d. oggettiva» in quanto l'unico scopo è quello di «sapere che cosa in realtà il testatore ha inteso e voluto»[79].

Galante Garrone premette che lo scopo del giudice, anche in questo caso, è quello di individuare, tramite l'interpretazione del testamento, la volontà ultima del *de cuius*, verificando quindi oltre il dettato letterale anche quello sostanziale. Nel caso in esame, il pittore Levis nel disporre i legati verso i suoi parenti utilizza i termini «casa» o «palazzo» senza alcuna indicazione circa il mobilio. Il codice civile, da poco abrogato, ma vigente al tempo della redazione del testamento e quindi utile all'interpretazione delle ultime volontà, specifica che «l'espressione casa mobiliata comprende la sola mobilia; l'espressione casa con tutto quello che vi si trova comprende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del denaro o dei suoi rappresentativi, dei crediti od altri diritti, i cui documenti si trovano nella medesima»[80]. Sulla base quindi dell'analisi della forma del legato si dovrebbe attribuire il mobilio al comune e i soli immobili ai parenti[81]. Tuttavia, ad un concreto raffronto di tutte le varie disposizioni dei testamenti e delle loro clausole, secondo il Tribunale è chiaro come «il testatore ha effettivamente voluto che i mobili fossero ricompresi nelle case e nelle palazzine legate alla moglie e ai nipoti»[82]. Con riferimento ai beni dati in usufrutto alla vedova infatti si specifica che sia «una casa aperta» nella quale la moglie possa trovare rifugio per gli anni a venire, ed è quindi chiaro che essa debba essere intesa corredata del mobilio. Quanto allo studio di Chiomonte, si specifica che esso viene legato «con le camere sottostanti», e ciò nell'intento di ricomprendere il mobilio e gli strumenti di pittura. Con riferimento alla villa Caire è chiaro che il *de cuius* considera tali

[77] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza*, 1949 cit.
[78] Cfr. *Comparsa conclusionale di Giuseppe Levis* del 12 ottobre 1950, cfr. ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino*, 1950 cit.
[79] Cfr. *Comparsa conclusionale Maria Angiono Foglietti in Levis* del 9 ottobre 1950, in ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino*, 1950 cit.
[80] Cfr. art. 424 C.c del 1865.
[81] Cfr. artt. 421-423 C.c del 1865.
[82] Cfr. AGG, CdL, Fasc. E1, *Sentenza*, 1949 cit.

immobili con affetto, tanto da condizionare i legati con clausole specifiche in cui si ordina «tassativamente ai predetti fratelli Levis di non alienare quanto ho loro lasciato»[83]. Se così è, appare evidente come l'accettazione dell'ipotesi del comune sia illogica, in quanto la stessa comporterebbe l'alienazione del mobilio e l'irreparabile alterazione non solo del valore delle case ma anche il travolgimento del volto tradizionale degli immobili[84]. Infine, dal dettaglio con cui Giuseppe Augusto Levis nei suoi tre testamenti ha regolamentato minuziosamente tutto il suo asse ereditario, risulta inverosimile che abbia trascurato di voler specificare la destinazione dei mobili, di valore anche storico, delle sue dimore.

Per queste ragioni Alessandro Galante Garrone respinge le richieste formulate con la domanda riconvenzionale e compensa le spese processuali.

Il conflitto tra le parti prosegue nei successivi gradi di giudizio, dapprima in Corte d'appello a Torino[85] e infine presso la Corte di cassazione. Il giudizio d'appello conferma totalmente la sentenza di primo grado, respingendo l'appello principale dei famigliari Levis e insieme gli appelli incidentali dei due comuni[86]. Specifica solamente che tra i mobili assegnati ai parenti presenti nelle case e ville non si possono ricomprendere i dipinti e gli studi realizzati dallo stesso Levis, poiché essi sono esplicitamente destinati, con il secondo testamento, ai comuni per l'esibizione pubblica[87]. Anche la Suprema corte conferma la validità del merito, rigettando il ricorso proposto da Giuseppe Levis e condannandolo alle spese[88].

## 4. *Conclusioni*

La vicenda esaminata permette di trarre alcune brevi conclusioni: anche in una materia tecnica come quella delle successioni, compito del magistrato non è solo quello di rendere chiara la norma, ma di conciliarla con il caso concreto, rendendo in questo modo davvero giustizia. In tale ottica compito del giudice è quello di partire dalla lettera della legge per offrire una risposta che non sia mai disancorata dalla realtà. Parallelamente, nella materia in esame, compito dell'interprete è partire dalla lettera della disposizione per comprendere quale destinazione il testatore avesse immaginato per i suoi beni dopo la propria morte. Poiché il testamento è l'unico negozio non rinnovabile, rispetto all'interpretazione del contratto si impone una più penetrante ricerca della volontà del defunto. Poiché in questa materia non vi è alcuna dichiarazione recettizia, in quanto i beneficiari delle disposizioni *mortis causa* non sono i destinatari dell'atto bensì lo strumento individuato dal testatore per attuare la regolamentazione delle proprie sostanze nella situazione *post mortem*, non vi è alcun affidamento da tutelare, con la conseguenza che la volontà del *de cuius* assurge a criterio ultimo dell'interpretazione. Ciò conferisce all'interprete un'ampia libertà d'indagine e una valutazione

[83] *Ibidem*. Sui legati con condizione cfr. LISSONI, *Trattato pratico del testamento olografo …*, 1866 cit., pp. 131-133, oltre gli artt. 848-849 del codice civile del 1865.

[84] Si può aggiungere anche la qualificata testimonianza dell'esecutore testamentario, incaricato dal *de cuius* dell'inventario di tutti i beni mobili con il preciso scopo di tutelare la propria moglie.

[85] Cfr. ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino, Atto di citazione di Giuseppe Levis* del 13 gennaio 1950; *Comparsa conclusionale di Giuseppe Levis* del 12 ottobre 1950; *Comparsa conclusionale di Lorenzo e Federico Levis* del 10 ottobre 1950.

[86] Cfr. Cfr. ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino, Sentenza del 9 dicembre 1950, ruolo generale 49/1950*.

[87] *Ibidem*.

[88] Cfr. ASTO, SEZ. RIUN. *Corte d'appello di Torino, Estratto di sentenza del 19 giugno 1952*, esistente nella cancelleria della Corte suprema di cassazione, ruolo generale 1406 del 1951.

globale dell'ultima volontà, che tenga conto di elementi di carattere sia testuale che extra testuale. Va da sé che la volontà deve pur sempre trovare un'adeguata espressione nelle forme testamentarie, con la conseguenza che è comunque inammissibile spingere l'interpretazione fino ai confini dell'integrazione dell'atto stesso. Nel contempo bisogna pur sempre ricordare che nell'ordinamento vigente la volontà del testatore ha comunque un argine ben preciso, che è rappresentato dagli articoli di legge che prevedono le "quote di legittima". Anche in questo caso però le riflessioni sovra esposte valgono per l'interpretazione di tutte le altre clausole.

## BIBLIOGRAFIA


ALLARA MARIO, *La successione familiare suppletiva,* Torino, Giappichelli, 1954.

AQUARONE ALBERTO, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865,* Milano, Giuffré, 1960.

BELLINI ERALDO, *Pittori piemontesi dell'Ottocento e del primo Novecento,* Torino, Libreria piemontese editrice, 1998.

BESTA ENRICO, *Le successioni nella storia del diritto italiano,* Milano, Giuffré, 1961.

BIROCCHI, ITALO - CORTESE, ENNIO - MATTONE, ANTONELLO - MILETTI MARCO NICOLA (a cura di) *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo),* 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013.

BONILINI GIOVANNI, *Testamento,* «Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile» vol. XIX, pp. 338-371.

BORGNA PAOLO, *Un paese migliore: vita di Alessandro Galante Garrone,* Roma-Bari, Laterza, 2006.

BUNIVA GIUSEPPE, *Delle successioni legittime e testamentarie secondo il Codice civile del Regno d'Italia,* Torino, Utet, 1888.

BUSSI EMILIO, *Evoluzione storica del testamento come atto documentale* Milano, Giuffré, 1939.

BUSSI EMILIO, *Evoluzione storica del testamento come disposizione di volontà,* in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta,* Milano, Giuffré, 1939.

CHIODI GIOVANNI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori,* Milano, Giuffré, 1997.

CHIODI GIOVANNI, *Una riforma originale nel solco della tradizione: il libro delle successioni e il testamento dagli autori ai primi interpreti,* in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile,* Atti dei Convegni Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 Vicenza, 1° luglio 2016, I Quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, Gruppo24ore, 2016, parte II, *Nolens intestatus decedere. In margine alla «crisi» del testamento,* pp. 177-191.

CICCAGLIONE FEDERICO, *Successione (diritto intermedio),* «Il Digesto Italiano», XXIII, III, 1893-1902, pp. 268-382.

CICU ANTONIO, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità,* Milano, Giuffré, 1954.

COLETTO VALERIO, *I Paleologo di Chiomonte e il loro palazzo,* «La Rafanhaudo», 1990.

COMANDUCCI AGOSTINO MARIO, *Dizionario illustrato pittori e incisori italiani moderni,* a cura di Luigi Pelandi - Luigi Servolini, Milano, Patuzzi, 1962[3].

DRAGONE ANGELO, *Lorenzo Delleani. La vita, l'opera e il suo tempo,* Biella, Cassa di risparmio, 1974.

GALANTE GARRONE ALESSANDRO, *I diritti degli italiani,* Napoli, Esi, 1968.

GALANTE GARRONE ALESSANDRO, *Il mite giacobino,* Roma, Donzelli, 1994.

GALANTE GARRONE ALESSANDRO, *Un antifascista magistrato negli anni del Regime: istruttorie e sentenze di Alessandro Galante Garrone,* Torino, Istituto storico della Resistenza in Piemonte, 1989.

GALLO FILIPPO, *Giuseppe Grosso a venticinque anni dalla morte,* in GIUSEPPE GROSSO *Scritti storico giuridici,* tomo III, *Diritto privato, persone, obbligazioni, successioni,* Torino, Giappichelli, 2001, pp. XI-LII.

GARAVINI BRUNO, «Corriere di Racconigi e dintorni. Settimanale della voce dell'operaio», 20 giugno 1926.

GARDANI CONTURSI LISI LYCIA, *Successione legittima,* «Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile» vol. XIX, pp. 89-99.

GARDANI CONTURSI LISI LYCIA, *Successione necessaria,* «Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile», vol. XIX, pp. 99-122.

GIANZANA SEBASTIANO, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni parlamentari e dai Verbali della Commissione Coordinatrice, colle riferenze sotto ogni articolo agli altri codici italiani, al francese, alle leggi romane, nonché a tutti i precedenti legislativi, coll'aggiunta delle leggi complementari che si riferiscono al Codice civile,* 6 voll., Torino, Utet, 1887.

GORIA FAUSTO, *Giuseppe Grosso*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, vol. 1, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 1075-1077.

GROSSO GIUSEPPE., *Scritti storico giuridici*, tomo III, *Diritto privato, persone, obbligazioni, successioni*, Torino, Giappichelli, 2001.

*Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.M. Lindsay,* I, Oxonii, Typographeo Clarendoniano, 1911.

LEICHT PIER SILVERIO, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Diritti reali e di successione,* Milano, Giuffré, 1960.

LISSONI DANIELE, *Trattato pratico del testamento olografo, notarile pubblico o segreto e speciale,* Milano, Sonzogno, 1866.

LOSANA CESARE *Le successioni testamentarie secondo il codice civile italiano*, Torino, Bocca, 1884.

LOSANA CESARE *Successioni testamentarie,* «Il Digesto Italiano», XXIII, IV, 1893-1902, pp. 63-79.

NANI CESARE, *Storia del diritto privato italiano,* Torino, Bocca, 1902.

PAOLI BALDASSARE, *Nozioni elementari di diritto civile, le successioni testamentarie secondo il codice civile italiano*, Genova, Tipografia del R. Istituto sordo-muti, 1875.

SOFFIETTI ISIDORO, *Osservazioni su particolari forme di testamento negli stati sabaudi dal XVI secolo all'Unità,* «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXVI, 1976, pp. 418-449.

SOFFIETTI ISIDORO, *La nuova società e il diritto: il caso delle successioni in Piemonte,* in *All'ombra dell'aquila imperiale,* Atti del Convegno (Torino, 15 -18 ottobre 1990), Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, vol. I, 1994, pp. 300-312.

SOFFIETTI ISIDORO, *Il testamento olografo, il codice civile albertino e il diritto internazionale. Spunti problematici,* «Rivista di storia del diritto italiano», LXXI, 1998, pp. 139-146.

SOFFIETTI ISIDORO, *Il testamento olografo e il codice unitario,* in S Borsacchi – Gian Savino Pene Vidari (a cura di) *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario,* Bologna, il Mulino, 2014, pp. 301-315.

SOFFIETTI ISIDORO, *1865: il codice civile unitario e il testamento olografo. Un percorso accidentato*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, Atti dei Convegni Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 Vicenza, 1° luglio 2016, I Quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, Gruppo24ore, 2016, parte II, *Nolens intestatus decedere. In margine alla «crisi» del testamento*, pp. 171-176.

VACCARI PIETRO, *Introduzione storica al vigente diritto privato italiano,* Milano, Giuffré, 1949.

VANO CRISTINA, *Giuseppe Pisanelli*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (XII-XX secolo), vol. 2, Bologna, il Mulino, 2013 cit., pp. 1600-1602.

VISMARA GIULIO, *Famiglia e successioni nella storia del diritto,* Roma, Studium, 1970.

VISMARA GIULIO, *Storia dei patti successori,* Milano, Giuffré, 1986.

VISMARA GIULIO, *La norma e lo spirito nella storia del diritto successorio,* in *Scritti di storia giuridica,* VI, *Le successioni ereditarie,* Milano, Giuffré, 1988, pp. 3-35.

*Pervenuto in redazione il 16 marzo 2021*